

Dedicato a
GIUSEPPE B. PORTALE

S.r.l. | **commentario**

a cura di
Aldo A. Dolmetta – Gaetano Presti

con la collaborazione di
**P. Beltrami – V. Cartello – A. Daccò – V. De Stasio – C. Frigeni – E. Ginevra
U. Minneci – P.F. Mondini – A. Perrone – L. Purpura – M. Rescigno
A. Sciarrone Alibrandi**



GIUFFRÈ EDITORE

Le ragioni di una dedica stanno nel cuore di chi la scrive; esprimerla è manifestare un sentimento. Un punto è senz'altro comune a tutti gli autori di questo commentario: la riconoscenza.

Introduzione

Cinquanta anni di attività scientifica hanno meritato a Giuseppe Benedetto Portale una collocazione da protagonista nella cultura giuridica fra il XX e il XXI secolo, non solo commercialistica e non solo italiana. La recente cooperazione nell'Accademia dei Lincei testimonia il fondamentale ruolo da lui interpretato, in un momento storico di rapide e brusche innovazioni sia nel mondo universitario sia in quello della legislazione economica, come nesso di continuità con la tradizione; un Maestro vecchio stile che, soprattutto nel dialogo con le nuove generazioni di studiosi, ha voluto e saputo tenere il passo della realtà in trasformazione.

Avviati dalla mano versatile e lungimirante di Arturo Dalmatello su temi classici del diritto civile, i suoi studi hanno spaziato in pressoché tutti i settori di cui si compone il diritto commerciale e — partendo da una base conoscitiva estesa (almeno) a tutto il continente europeo — non si sono limitati a raffinare analisi dei fenomeni volta a volta indagati, ma hanno spesso offerto nuovi temi e inedite prospettive allo sviluppo della riflessione giuridica.

Basta ricordare alcune espressioni (dal contratto autonomo di garanzia alla *Vorgesellschaft*, dalla sottocapitalizzazione all'abuso della minoranza) che, prima dei suoi studi, di fatto neppure esistevano nella terminologia del giurista italiano, per rendersi conto di come Portale, sia sempre andato alla ricerca di nuovi temi proposti dalle più evolute esperienze straniere o direttamente dalla prassi economica, due storiche linde del diritto commerciale.

I casi sono tanti, come del resto è significativamente ricca, anche sotto il profilo del numero, la sua produzione scientifica, fortemente connotata dalla gestione sistematica delle strade aperte. I contributi di Portale si segnalano, in effetti, per la ricerca di dare al nuovo opportuna veste sistematica: e di riscontrare, nel contempo, l'impatto che questo produce sul sistema. Dal problema al sistema e ritorno, dunque: secondo la lezione di Luigi Mengoni, l'altro dei due grandi maestri dell'Università Cattolica da cui Portale ha dichiaratamente tratto la sua impostazione di studioso.

In queste continue ricerche, alimentate da un'inesausta curiosità verso il "reale" nella migliore tradizione vivantina, si collocano due aspetti fondamentali della vicenda umana e scientifica di Portale: da un lato, i lunghi soggiorni in Germania, nell'amato *Institut für ausländisches und internationales Privat- und Wirtschaftsrecht* dell'Università di Heidelberg, quasi a volere allontanare la tentazione di essere catturato dai temi al momento più di

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2011

Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - Sito Internet: www.giuffre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 Varese - Via F. Guicciardini 66

Art. 2475-ter Conflitto di interessi

1. I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.
2. Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'art. 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

A | La fattispecie, A. Vicari

B | La disciplina, R. Sacchi

A La fattispecie

A. Vicari

Sommario: I. Differenze con la disciplina previgente, delle S.p.A. e del codice civile [1-4]. - II. Gli amministratori in conflitto di interessi [5-7]. - III. I contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi [8]. - IV. Nozione di conflitto di interessi [9-10]. - V. L'interesse per conto di terzi [11-13]. - VI. Il danno [14-19]. - VII. Le decisioni del consiglio di amministrazione violate da conflitto di interessi [20-27].

I. Differenze con la disciplina previgente, delle S.p.A. e del codice civile

1 | La norma in commento si compone di due commi, il primo riferito ai contratti conclusi dall'amministratore che ha la rappresentanza della società in conflitto di interessi con quest'ultima, per conto proprio o di terzi, quando il conflitto sia conosciuto o riconoscibile dal terzo, il secondo riferito alle decisioni del consiglio di amministrazione, pregiudizievoli per la società, assunte con il voto determinate di uno o più amministratori in conflitto di interessi. In un caso il contratto può essere annullato su iniziativa della società, nell'altro la decisione può essere invalidata su iniziativa degli amministratori (e, se presenti, dei sindaci). Il secondo comma regola anche il termine per l'azione di impugnazione (novanta giorni) e la salvezza dei diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

2 | **Prima dell'introduzione dell'art. 2475-ter c.c.**, il conflitto di interessi degli amministratori di S.r.l. era regolato dall'art. 2391 c.c. (in forza del rinvio operato dal previgente art. 2487, co. 2, c.c.). Diversamente rispetto alla precedente disciplina, la nuova, in primo luogo, non contempla un obbligo per l'amministratore in conflitto di interessi di informare di tale circostanza gli altri amministratori (e il collegio sindacale) né un dovere di astensione dal partecipare all'assunzione della delibera; in secondo luogo, condiziona l'impugnativa delle decisioni consultari alla sussistenza di un "danno" e non della sola "possibilità" di un danno; infine, regola espressamente la facoltà di impugnare i contratti conclusi in conflitto di interessi. Le differenze tra la precedente normativa e la nuova vengono, tuttavia, tendenzialmente ridimensionate dalla dottrina. La violazione dei doveri informativi era in passato sprovvista di specifiche sanzioni e, comunque obblighi informativi possono essere ravvisati, secondo parte importante della dottrina, anche nel vigore della nuova disciplina (in base al *dovere* generale di correttezza ovvero applicando per analogia la disciplina delle S.p.A.; v. in proposito *ultra*, SACCA, n. 10 s.). L'impugnativa del contratto era già ammessa anche in precedenza in base all'art. 1394 c.c., che risulta espressione di un principio generale. Più

significative parrebbero le novità in tema di danno alla società, ma anche queste ultime risultano ridimensionate dalla dottrina prevalente (*infra*, n. 14 ss.).

3 | **Rispetto alla nuova disciplina delle S.p.A.**, le differenze riguardano principalmente la mancata riproduzione di disposizioni analoghe a quelle previste dall'(attuale) art. 2391 c.c., che impongono agli amministratori analitici doveri informativi in presenza di interessi anche solo concorrenti con quelli della società e di motivazione delle decisioni assunte (art. 2391, co. 1 e 2, c.c.). Le ragioni del **differente rigore** della disciplina vengono individuate dalla dottrina nella diversità dei ruoli degli amministratori e dei soci nei due tipi di società e nel più ampio spazio riservato dalla disciplina della S.r.l. all'autonomia statutaria, cui è possibile ricorrere, ove reputato opportuno, per integrare la regolamentazione con norme corrispondenti a quelle dettate per la S.p.A. (PARELLA/COMM. 55 [2003], 115; VENTROZZO/COMM. MBGN-Srl [2008], 602 ss.; FIORE [2008], 590 s.).

4 | Il primo comma dell'articolo in commento richiama quasi testualmente l'art. 1394 c.c. Per quanto non sia stata introdotta una disposizione analoga all'art. 1395 c.c. (ai sensi del quale il contratto non è annullabile se il rappresentato lo ha ratificato oppure se il contenuto del contratto è tale da escludere la possibilità di conflitto), si ha ragione di ritenere che la norma sia direttamente applicabile anche al contratto concluso dall'amministratore di S.r.l. (PARELLA/COMM. 55 [2003], 116 ss.; FIORE/COMM. MA [2005], 1959; ABRAMI/COMM. BP [2006], 353; CAGNASSO [2007], 241; VENTROZZO/COMM. MBGN-Srl [2008], 605 ss.; FIORE [2008], 611). Secondo alcuni l'autorizzazione a concludere il contratto potrebbe essere rilasciata con una decisione dell'organo amministrativo oppure dei soci (CAGNASSO [2007], 241); per altri, trattandosi di operazione gestoria, la competenza dovrebbe intendersi, in assenza di ogni disposizione statutaria in proposito, degli amministratori (v. FIORE [2008], 611).

II. Gli amministratori in conflitto di interessi

5 | Il primo comma dell'art. 2475-ter c.c. si riferisce ai contratti conclusi dagli "amministratori che hanno la rappresentanza della società". Nonostante il tenore letterale, l'opinione prevalente ritiene, in base alla ratio normativa, che la disposizione si applichi anche ai contratti conclusi dagli amministratori **privi di rappresentanza** (VENTROZZO/COMM. MBGN-Srl [2008], 608 ss.); nonché dall'amministratore unico, da uno solo degli amministratori in caso di amministrazione disgiuntiva, etc. (v. su questi ultimi profili più ampiamente *infra*, n. 20 ss.).

6 | Controversa è la questione se la norma si applichi alla stipula da parte dell'amministratore di un **contratto in esecuzione di una delibera** consultare viziata da conflitto di interessi. Per una prima linea di pensiero (contortata anche da un passo della Relazione), il primo comma non troverebbe applicazione in presenza di una delibera consultare viziata e solo quest'ultima sarebbe impugnabile dagli amministratori (e dai sindaci) (PARELLA/COMM. 55 [2003], 116; ABRAMI [2003], 416 ss.; ABRAMI/COMM. BP [2006], 353; FERRENO [2006], 581). Per un

secondo orientamento si tratta, invece, di distinguere se l'amministratore che stipula il contratto abbia o meno a sua volta un interesse in conflitto. Qualora l'amministratore sia in conflitto, per quanto sussista il rimedio dell'impugnativa di cui al secondo comma, il contratto dovrebbe reputarsi autonomamente impugnabile anche ai sensi del primo comma, ove, invece, l'amministratore non abbia un interesse in conflitto, il primo comma non sarebbe invocabile (Cagnasso [2007], 242; Pometti/Comm. MA [2005], 1968; Fiesco [2008], 597 ss.).

7/ Si potrebbe, peraltro, argomentare che in quest'ultima ipotesi l'amministratore è comunque portatore, sia pure indirettamente, di un interesse conflittuale e ha la possibilità di impedire il prodursi del danno per la società, rifiutandosi di eseguire la delibera; conseguentemente il primo comma dovrebbe comunque trovare applicazione (spunti in tal senso, riferiti alla disciplina del prevegente art. 2391 c.c., in Enriques [2000], 280). A questa ricostruzione si obietta, tuttavia, che per l'applicabilità del primo comma non è sufficiente che l'amministratore conosca la situazione di conflitto e possa di fatto evitare il danno (non concretizzandosi in tali circostanze un'ipotesi di "conflitto di interessi"), ma è altresì necessario che egli abbia influito, facendo valere il proprio interesse conflittuale, sul contenuto del contratto, dovendosi viceversa escludere l'applicazione della norma quando tale contenuto sia stato integralmente predeterminato da parte dell'organo collegiale (Asarini [2003], 420; Ventoruzzo/Comm. MBGN-Srl [2008], 606 ss., il quale evidenzia, peraltro, anche la possibilità per l'amministratore di influire, anziché sul contenuto, sulla "scelta del momento in cui perfezionare l'accordo", fattispecie che potrebbe nuovamente essere ricondotta all'ambito di applicazione del primo comma).

III. I contratti conclusi dagli amministratori in conflitto di interessi

8/ La norma, disponendo che sono annullabili "i contratti" conclusi in conflitto di interessi, appare estensibile a tutti i tipi di contratto: sinallagmatici, associativi con comunione di scopo, a prestazione unilaterale, etc. (Ventoruzzo/Comm. MBGN-Srl [2008], 611, ove esemplificazioni). Meno immediata è la soluzione della questione con riferimento agli **atti unilaterali**. In proposito, si è osservato che un'interpretazione che limitasse l'ambito di applicazione della norma ai soli contratti formalmente intesi risulterebbe non facilmente conciliabile con la ratio della disciplina sul conflitto di interessi degli amministratori nella S.r.l. (Ventoruzzo/Comm. MBGN-Srl [2008], 611 s.). Conseguentemente si ritiene che la norma debba essere estesa a tutti gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale (Asarini/Comm. BR [2006], 353; Cagnasso [2007], 241; Ventoruzzo/Comm. MBGN-Srl [2008], 611 s.).

IV. Nozione di conflitto di interessi

9/ L'interesse dell'amministratore, per rilevare ai fini della disciplina in commento, deve essere di tipo patrimoniale (ma per l'importanza di interessi anche non patrimoniali v.

Ventoruzzo/Comm. MBGN-Srl [2008], 613 ss. e, soprattutto, con riferimento al prevegente art. 2391 c.c., Enriques [2000] 149 ss.) e risultare conflittuale rispetto all'interesse della società.

10 Per quanto attiene ai caratteri del conflitto, la prima questione è se l'art. 2475-ter c.c. trovi applicazione quando ricorre una situazione che rivela in maniera tipica il conflitto o se invece la presenza del conflitto vada accertata caso per caso (carattere "astratto" o "concreto" del conflitto); la seconda se il conflitto per essere giuridicamente rilevante debba necessariamente comportare l'esclusione della realizzazione dell'interesse sociale in caso di soddisfazione dell'interesse dell'amministratore ovvero si possa ammettere che, insieme all'interesse dell'amministratore, risulti parzialmente soddisfatto l'interesse sociale (incompatibilità "assoluta" o "relativa" degli interessi). L'opinione prevalente (in tema di conflitto di interessi ex art. 2391 c.c., nella disciplina previgente, ma valida anche con riferimento alla nuova disciplina della S.r.l.) appare orientata nel senso della rilevanza "astratta" del conflitto in relazione agli obblighi di comunicazione (Enriques [2000], 187 ss., peraltro ove tali obblighi, eventualmente anche di astensione, siano configurabili in capo agli amministratori di S.r.l.: v. in proposito *ultra*, Sacchi, n. 10 s.), della rilevanza "concreta" del conflitto in relazione all'applicazione delle sanzioni (annullabilità del contratto, invalidazione della delibera) e del carattere "relativo" dell'incompatibilità (con specifico riferimento alla norma in commento v. Pometti/Comm. MA [2005], 1959).

V. L'interesse per conto di terzi

11 Nonostante l'inciso "per conto proprio o di terzi" di cui al primo comma della norma non sia riprodotto nel secondo comma, si ritiene che anche le decisioni degli amministratori siano invalidabili ove l'interesse di cui questi ultimi sono portatori non sia proprio, ma di terzi (Fiesco [2008], 603).

12 L'importanza delle fattispecie di conflitto di interessi per conto di terzi viene, peraltro, svalutata (con riferimento all'art. 2391 c.c.) da parte importante della dottrina: si osserva che nell'ipotesi tipica dell'amministratore che sia anche mandatario del terzo (ma il discorso potrebbe essere esteso anche al caso dell'amministratore che sia contestualmente amministratore di un'altra società) ricorre solitamente anche un interesse personale dell'amministratore medesimo (quantomeno) a mantenere il rapporto, anche di contenuto patrimoniale, con il proprio mandante (più portato ad attribuire rilevanza a rapporti di tipo non patrimoniale, appare Ventoruzzo/Comm. MBGN-Srl [2008], 617). Si è conseguentemente segnalato che la funzione principale dell'inciso "per conto terzi" è di "indirizzare ad un'interpretazione sostanziale" della norma, che non ne confini l'applicazione alle sole ipotesi in cui l'amministratore sia controparte, in senso formale e sostanziale della società (Enriques [2000], 187 ss.).

13 Analogamente, vengono ricondotti all'ambito di applicazione dell'art. 2475-ter c.c. anche i casi in cui l'amministratore in conflitto deleghi un terzo (che in tal caso diviene

portatore dell'interesse dell'amministratore) a concludere il contratto (VENTORUZZO/COMM. MBGN-Srl [2008], 614).

VI. Il danno

14 | Il primo comma della norma non richiama espressamente il danno quale presupposto per l'annullamento del contratto (a differenza del secondo comma, che lo considera essenziale per la declaratoria di invalidità della delibera). In base al dato testuale, alcuni autori ritengono, dunque, irrilevante la ricorrenza di un danno ai fini dell'annullamento del contratto (CASSANO [2007], 241), reputando la situazione di conflitto di interessi di per sé idonea a generare un "pericolo di pregiudizio" per la società (VENTORUZZO/COMM. MBGN-Srl [2008], 616). Altra parte della dottrina considera, invece, insufficiente per l'annullamento la sola presenza di una situazione di conflittualità tra i divergenti interessi e reputa necessaria (come per la declaratoria di invalidità della delibera) anche la prova della **ricorrenza del danno** (POMELLI/COMM. MA [2005], 1960; FIORE [2008], 610; in giurisprudenza v. incidentalmente Trib. Ancona 22.1.2009).

15 | Per quanto attiene alla **nozione di danno**, si richiamano gli indirizzi interpretativi (già elaborati in sede di interpretazione dell'art. 2391 c.c.) che, da una parte, limitano l'applicabilità della norma alla lesione dell'interesse sociale inteso come solo **interesse alla conservazione del patrimonio** (cfr. con riferimento all'art. 2475-ter, co. 2, c.c. ABRAMI [2003], 417, il quale enfatizza il tenore letterale della norma, che si riferisce al "danno patrimoniale", v., peraltro, sempre ABRAMI/COMM. BP [2006], 356); dall'altro, considerano rilevante la diversa nozione di interesse sociale come **interesse alla redditività della gestione sociale** (v. con riferimento all'art. 2475-ter, co. 2, c.c. VENTORUZZO/COMM. MBGN-Srl [2008], 640 ss.; FIORE [2008], 607) oppure alla massimizzazione della redditività dell'investimento di tutti i soci nella società (così, con riferimento all'art. 2391 c.c., già ENRIQUES [2000], 187 ss.).

16 | Alcune difficoltà pone l'identificazione del momento in cui deve essere valutato il verificarsi del danno. Se, da un lato, si riconosce che tale valutazione deve essere riferita al momento in cui la delibera è assunta, dall'altro è discusso se (l'art. 2391 c.c. e ora) l'art. 2475-ter, c.c. sia ugualmente invocabile qualora il danno possa dirsi escluso al tempo del giudizio. In proposito, si è osservato che se lo scopo della disposizione richiamata è quello di evitare che la società subisca un danno in conseguenza della deliberazione viziata, in base ad un'interpretazione teleologica dovrebbe negarsi che, ove sia provato al tempo del giudizio che il danno non si è verificato né può più verificarsi, il giudice possa ciononostante annullare il contratto o la deliberazione (con riferimento al prelegge art. 2391 c.c. ENRIQUES [2000], 344).

17 | Considerazioni analoghe possono valere con riferimento al caso in cui il danno sia eluso dalla ricorrenza di vantaggi per la società idonei a compensarlo (VENTORUZZO/COMM. MBGN-Srl, 614 ss., secondo il quale, peraltro, il conflitto di interessi può reputarsi concretamente superato solo ove tali

vantaggi si siano già verificati o se futuri vengano specificati in appositi accordi contrattuali). Un profilo particolarmente delicato riguarda la possibilità di considerare danno rilevante – ai sensi del primo (v. *supra*, n. 14) e del secondo comma della norma in commento – non solo il danno già verificatosi al momento della stipula del contratto o della decisione, ma anche il danno c.d. "potenziale". In proposito va rimarcata la differente formulazione dell'art. 2475-ter c.c. (decisioni "che cagionino un danno patrimoniale" alla società) rispetto a quella del precedente e dell'attuale art. 2391 c.c. (deliberazioni che "possano arrecare danno" alla società). Sulla scorta del diverso tenore letterale, parte della dottrina sostiene che la produzione di un danno attuale, la cui prova incombe su soggetto impugnante, assurgerebbe nell'art. 2475-ter c.c. a presupposto dell'impugnazione del contratto o della decisione viziata (POMELLI/COMM. SS [2003], 118; ABRAMI [2003], 416 ss.; SALANTINO [2005], 98; PERRINO [2006], 572 ss.; in giurisprudenza v. Trib. Bologna 20.10.2006).

119 | L'interpretazione opposta, orientata nel senso della rilevanza del danno anche potenziale, appare, tuttavia, preferita da altra parte della dottrina. Si evidenzia, da un lato, che il tenore letterale delle norme non è incompatibile con una lettura che attribuisca rilevanza anche a tale tipologia di danno e, dall'altro, che una lettura che assegnasse rilevanza al solo danno attuale giungerebbe, di fatto, a frustrare le finalità della disciplina (CASSANO [2007], 243; VENTORUZZO/COMM. MBGN-Srl [2008], 636 ss.; FIORE [2008], 604 ss.). Ulteriori argomenti vengono individuati sotto un profilo squisitamente letterale (il verbo "cagionare" è usato al congiuntivo presente e non passato, potendosi così desumere che il danno non deve necessariamente considerarsi già verificatosi, l'azione diretta a "caducare" la decisione del consiglio risulterebbe coerente con la previsione di un danno potenziale futuro. AMEROSINI/COMM. NSA [2004], 1853; CASSANO [2007], 243).

VII. Le decisioni del consiglio di amministrazione vizzate da conflitto di interessi

120 | Il secondo comma della norma dispone che "le decisioni" adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società possono essere annullate ove pregiudizievoli per quest'ultima. L'impiego del termine "decisioni" si giustifica con il fatto che l'art. 2475, co. 4, c.c. permette che la volontà del consiglio di amministrazione si formi anche tramite consultazione scritta o sulla base del consenso espresso dai soci per iscritto.

121 | Non è chiaro se la disposizione si applichi anche alle decisioni assunte da organi (pluripersonali o monocratici) esistenti in seno al consiglio (comitato esecutivo, amministratore delegato). La risposta dovrebbe dirsi affermativa con riferimento al comitato esecutivo, posto che una norma che dispone espressamente in tal senso è rinvenibile nell'art. 2391, co. 1, c.c. e non sembra sussistere ragione per escludere l'identità di ratio anche nel caso in cui il comitato sia istituito all'interno di un consiglio di amministrazione di una S.r.l. anziché di una S.p.A. (VENTORUZZO/COMM. MBGN-S.r.l. [2008], 625; FIORE [2008], 601).

22 | Meno agevole è, invece, la conclusione con riferimento al caso dell'amministratore delegato, rispetto al quale non è possibile richiamare la disciplina della S.p.A. che impone a tale amministratore, infatti, in caso di conflitto, di astenersi dal prendere parte alla decisione; la disciplina dell'art. 2391, co. 1, c.c. può, al più, essere richiamata per segnalare l'opportunità che l'amministratore delegato della S.r.l. si astenga "per rispetto dei propri doveri di correttezza" verso la società (VENTORUZZO/Comm. MBGN-Srl [2008], 626; PISANO [2006], 567 s.) oppure che sia lo statuto a introdurre tale obbligo di astensione (ASARI [2003], 419). Secondo parte della dottrina, qualora l'amministratore delegato in conflitto non si sia astenuto, dovrebbe reputarsi comunque possibile – per le medesime ragioni che permettono di impugnare la delibera conflittuale del comitato esecutivo – impugnare la sua "decisione" (VENTORUZZO/Comm. MBGN-Srl [2008], 625).

23 | Per quanto la norma richiami il consiglio di amministrazione, la stessa si riferisce testualmente alle "decisioni" e tali possono essere considerate, secondo un'opinione, le risoluzioni degli amministratori chiamati a gestire società in regime di **amministrazione disgiuntiva**. Nel senso dell'applicabilità della norma militano, per i sostenitori della tesi, tanto il rilievo che una decisione assunta da un amministratore in regime di amministrazione disgiuntiva non differisce di fatto dalla decisione assunta dall'amministratore delegato in presenza di consiglio di amministrazione, quanto la considerazione che i rimedi alternativi ipotizzabili per contrastare il pericolo di assunzione di decisioni conflittuali rischierebbero di rivelarsi in talune ipotesi di amministrazione disgiuntiva di fatto inefficaci (l'opposizione ex art. 2257 c.c. è esperibile solo prima che l'operazione sia compiuta, esclusivamente da parte degli altri soci amministratori e non dei sindaci, etc.) (VENTORUZZO/Comm. MBGN-Srl [2008], 628 ss.; *contra*, però, CAGNASSO [2007], 244; FIORE [2008], 601).

24 | Rispetto al caso dell'**amministrazione congiuntiva**, si pone un problema particolare nell'eventualità in cui le decisioni possano per statuto essere assunte solo all'unanimità. Poiché in tal caso è necessario il consenso dell'amministratore interessato, le decisioni risulterebbero sempre viziare anche ove l'amministratore rivestisse una posizione marginale nell'ambito del gruppo degli amministratori. La scelta di applicare anche in questo caso l'art. 2475-ter, co. 2, c.c., tuttavia, viene reputata maggiormente conforme al tenore letterale della disposizione e alla ratio della disciplina (CAGNASSO [2007], 244; VENTORUZZO/Comm. MBGN-Srl [2008], 630 ss.; FIORE [2008], 601). Si suggerisce, peraltro, da un lato, un'interpretazione orientata a ritenere la decisione valida anche nel caso in cui l'amministratore in conflitto (anziché votare a favore) si astenga (OLIVERO [2005], 173, nt. 266, seguita da VENTORUZZO/Comm. MBGN-Srl [2008], 632, nt. 78); dall'altro, l'opportunità di disciplinare nello statuto l'astensione obbligatoria dell'amministratore in conflitto (VENTORUZZO/Comm. MBGN-Srl [2008], 632, nt. 78, e 610).

25 | Rispetto al caso dell'**amministratore unico**, per quanto di regola le sue decisioni siano destinate a concretizzarsi nella stipula di contratti con conseguente applicazione dell'art. 2475-ter, co. 1, c.c., può prospettarsi una serie di ipotesi in cui la decisione è destinata a restare su un piano meramente interno, sollevandosi in questo caso la questione dell'applicabilità anche a tale decisione dell'art. 2475-ter, co. 2, c.c. Nella disciplina in commento la fattispecie non è regolata (a differenza di quanto avviene per le S.p.A., ove l'art. 2391, co.

1, c.c. dispone che l'amministratore che sia portatore di un interesse rilevante deve informare il collegio sindacale e darne notizia anche alla prima assemblea utile).

La soluzione del problema potrebbe essere ricavata facendosi applicazione anche al caso di specie della disciplina prevista per l'amministratore delegato di S.r.l. (sopra, n. 22) e reputandosi, conseguentemente, impugnabile la decisione dell'amministratore unico. Tale risultato interpretativo viene, tuttavia, contestato, poiché – si afferma – in questo modo si giungerebbe ad una soluzione (nel silenzio del legislatore sul punto) più rigorosa di quella prevista per le S.p.A. (in presenza di una normativa, per tale ultime società, complessivamente più severa rispetto a quella delle S.r.l.) (ASARI [2003], 419; CASO [2005], 667; VENTORUZZO/Comm. MBGN-Srl [2008], 632 ss.).

Infine, il secondo comma dall'art. 2475-ter c.c. troverà applicazione anche nel caso in cui lo statuto devolva alla **competenza dei soci** determinate decisioni amministrative (art. 2475, 2468 e 2479 c.c.), nel qual caso ad assumere rilevanza potrà essere anche il conflitto di interessi dei soci in relazione alle decisioni rispetto alle quali gli stessi abbiano compe-